



CITTA' DI BARLETTA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

*N. 99
del 22/05/2020*

OGGETTO: STATO DI EMERGENZA DA COVID 19. ATTO DI INDIRIZZO PER DISCIPLINARE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER I DEHORS FINO AL 31 10 2020

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di Maggio alle ore 20.37 nella Sede Comunale si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

convocata nelle forme di legge.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

		Presenti	Assenti
Cannito Cosimo Damiano	Sindaco	X	
Lanotte Marcello	Vice sindaco	X	
Calabrese Gennaro	Assessore	X	
Carbone Graziana	Assessore	X	
Cefola Gennaro	Assessore	X	
LASALA Michele	Assessore	X	
Passero Ruggiero	Assessore	X	
Ricatti Lucia	Assessore	X	
Salvemini Maria Anna	Assessore	X	
Tupputi Rosa	Assessore	X	

Presiede il Sindaco Cannito Cosimo Damiano

Partecipa il Segretario Generale Carlucci Domenico

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

In esecuzione della “Disciplina delle sedute di Giunta in remoto. Regolamentazione modalità telematiche” approvata con delibera di Giunta Comunale n. 70 del 18.03.2020, si dà atto che la seduta di Giunta Comunale si è svolta in modalità “a distanza” mediante collegamento in audio-video conferenza su piattaforma zoom.

La presenza degli intervenuti è stata accertata in forza di collegamento audio/video alla sessione, con avvio della seduta alle ore 20.37 del 22.05.2020 e con identificativo:

Collegamento riunione:

<https://us02web.zoom.us/j/81289765874?>

Tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervento ed anche di visione ed ascolto degli altri partecipanti. Il voto è stato espresso mediante dichiarazione individuale resa in corso di collegamento, percepibile da parte di tutti i soggetti collegati.

Pertanto

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione del Sindaco si espone quanto segue:

Premesso che

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Preso atto

Del Decreto Legge 23/02/2020 n.6 recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Dei DPCM dell'8 ,9, 11 e 22 marzo e successivi dell'11 aprile 2020 finalizzati ad emanare Ulteriori disposizioni attuative per far fronte al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 ;

dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020.

del DPCM del 26 Aprile 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” con sospensione delle attività di ristorazione, *fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie* fino a tutto il 17 maggio 2020;

del Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 nello specifico l'art. 1 comma 14 che così recita: “*Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o del comma 16”*

Visto che il DPCM del 17 maggio 2020 espressamente richiama le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, recanti le misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio per le principali attività, *allegate sub 17)* al medesimo DPCM;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale – Puglia, n° di Reg. 237 - del 17 maggio 2020 - avente ad oggetto: DPCM 17 maggio 2020 - Riapertura delle attività economiche e produttive.

Considerato che l'attuazione delle misure di contenimento adottate su tutto il territorio nazionale di fatto hanno creato una forte contrazione della domanda potenziale indotta anche dalle restrizioni di spostamento della popolazione e che per queste ragioni si è reso necessario adottare diverse misure di sostegno alla categoria e ogni Ente locale ha inteso promuovere ogni azione utile a favorire la ripresa senza ulteriori carichi sia in termini di adempimenti burocratici che fiscali;

tenuto conto che la ripresa delle attività commerciali può avvenire soltanto previa utilizzazione di misure di contenimento che impongono obblighi in materia di distanziamento e di utilizzo di dispositivi di sicurezza;

tali adempimenti rappresentano comunque ulteriori elementi di criticità per il riavvio delle attività produttive e per le quali è necessario adottare anche misure compensative per incoraggiare le iniziative nel rispetto delle prescrizioni finalizzate alla tutela della salute pubblica e scongiurare ogni rischio di diffusione della epidemia visto comunque il permanere dello stato di emergenza dichiarato fino al 31 luglio 2020, salvo proroghe;

Preso atto del Decreto Legge 34 del 19 maggio 2020 e nello specifico l' Art. 181 Sostegno delle imprese di pubblico esercizio che così recita:

Comma 1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Comma 2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Comma 3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Comma 4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 e' disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Comma 5. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il decreto medesimo e' comunque adottato.

Comma 6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 127,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265.

Ritenuto che in ambito locale si possono introdurre misure premiali di incentivazione alla ripresa delle attività che però devono essere accompagnate da celerità nei processi autorizzatori e flessibilità nell'azione per gli operatori interessati

che devono veder consentito, ove compatibile con le condizioni specifiche, l' ampliamento delle occupazioni di suolo pubblico per svolgere l'attività nel rispetto delle prescrizioni di natura sanitaria minimizzandone gli effetti sulla capacità produttiva secondo quanto previsto dal suddetto Decreto Legge;

Ritenuto quindi applicabile **dal 1 maggio e fino al 31 ottobre 2020** sul territorio comunale la suddetta disciplina si stabilisce che:

1. le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico (**dehors**), tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono esonerate dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (**tosap**);
2. a far data dallo stesso termine di cui al punto 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse nella misura massima del 50%, se lo stato dei luoghi lo consente, sono presentate con modalità semplificata ai sensi dell' art. 264 commi 1 e 2 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, ed inviare alla PEC: **suap@cert.comune.barletta.bt.it** , con allegata una planimetria a firma di tecnico abilitato, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
3. le nuove occupazioni nonché gli ampliamenti della superficie di occupazione presentate dai titolari di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande devono essere comunque conformi al Regolamento comunale per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione (dehors) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 17.07.2017 e al D.Lgs n. 285 del 30/04/92 e s.m.i.(Nuovo codice della strada).
4. Tutti gli elementi che costituiscono le tipologie di Dehors devono essere smontabili o facilmente removibili e non devono prevedere alcun ancoraggio al suolo pubblico.
5. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti **di interesse culturale o paesaggistico** di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purchè funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, **non e' subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42**. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui sopra è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Preso atto, altresì, che alcuni operatori hanno già versato la TOSAP per occupazioni di suolo pubblico per i DEHORS per il periodo di vigenza dell'esenzione al pagamento (1 maggio - 31 ottobre 2020) così previsto dal Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 e che pertanto per gli stessi si procederà al rimborso e/o in acconto per i mesi di novembre e dicembre 2020, salvo diverse disposizioni di legge.

Infine per meglio organizzare alcune zone del centro storico si ritiene necessario ed opportuno provvedere:

AD ISTITUIRE a far data dal 25 maggio 2020 e fino al 31 ottobre 2020 il DIVIETO di SOSTA (a tutte le categorie di veicoli, escluso i veicoli a servizio dei portatori di handicap titolari del parcheggio riservato nell'area) DALLE ORE 20,00 ALLE ORE 6,00, su ambo i lati della carreggiata della/e strada/e denominata/e nelle seguenti strade: via Carlo V d'Asburgo; p.za Castello (nel tratto stradale compreso tra via Carlo V d'Asburgo e via Mura San Cataldo); via Mura San Cataldo; via Sant'Andrea (nel tratto stradale compreso tra via Mura San Cataldo ed il barbacane) via Cialdini (nel tratto stradale compreso tra Piazzetta Garibaldi e Via Marina);

AD ISTITUIRE a far data dal 25 maggio 2020 fino al 31 ottobre 2020 la chiusura totale temporanea al traffico veicolare: DIVIETO di TRANSITO (a tutte le categorie di veicoli escluso i veicoli a servizio dei portatori di handicap titolari del parcheggio riservato nell'area) dalle ore 20,00 alle ore 06,00 o ai sensi dell'Art. 43 del vigente Codice della Strada, della/e strada/e denominata/e : via Carlo V d'Asburgo; p.za Castello (nel tratto stradale compreso tra via Carlo V d'Asburgo e via Mura San Cataldo); via Mura San Cataldo; via Sant'Andrea (nel tratto stradale compreso tra via Mura

San Cataldo ed il barbacane; via Cialdini (nel tratto stradale compreso tra Piazzetta Garibaldi e Via Marina);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisiti i pareri, ex art. n.49 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000;

A voti unanimi e palesi, resi nei termini di legge, anche per quanto attiene l'immediata esecutività, tenuto conto dell'urgenza di incentivare alla ripresa le imprese interessate dalla crisi da Covid-19 ;

DELIBERA

per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **DI PRENDERE ATTO** di quanto previsto dal decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 e nello specifico dall' art 181.
2. **DI ADOTTARE dal 1 maggio e fino al 31 ottobre 2020** sul territorio comunale la suddetta disciplina stabilendo che:
 - a. le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico (**dehors**), tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono esonerate dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (**tosap**).
 - b. A far data dallo stesso termine di cui al punto 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse nella misura massima del 50%, se lo stato dei luoghi lo consente, sono presentate con modalità semplificata ai sensi dell' art. 264 commi 1 e 2 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, ed inviare alla PEC: **suap@cert.comune.barletta.bt.it** , con allegata una planimetria a firma di tecnico abilitato, **in deroga** al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
 - c. Le nuove occupazioni nonché gli ampliamenti della superficie di occupazione presentate dai titolari di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande devono essere comunque conformi al Regolamento comunale per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione (dehors) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 17.07.2017 e al D.Lgs n. 285 del 30/04/92 e s.m.i.(Nuovo codice della strada).
 - d. Tutti gli elementi che costituiscono le tipologie di Dehors devono essere smontabili o facilmente removibili e non devono prevedere alcun ancoraggio al suolo pubblico.
 - e. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti **di interesse culturale o paesaggistico** di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purchè funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non e' subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui sopra è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
3. **DI STABILIRE CHE** agli operatori che hanno già versato la TOSAP per occupazioni di suolo pubblico per i DEHORS per il periodo di vigenza dell'esenzione al pagamento (1 maggio - 31 ottobre 2020) così previsto dal Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 si procederà al rimborso e/o a riconoscere l' acconto per i mesi di novembre e dicembre 2020, salvo diverse disposizioni di legge.
4. **DI ISTITUIRE** a far data dal 25 maggio 2020 e fino al 31 ottobre 2020 il DIVIETO di SOSTA (a tutte le categorie di veicoli, escluso i veicoli a servizio dei portatori di handicap titolari del parcheggio riservato nell'area) DALLE ORE 20,00 ALLE ORE 6,00, su ambo i lati della carreggiata della/e strada/e denominata/e nelle seguenti strade: via

Carlo V d'Asburgo; p.za Castello (nel tratto stradale compreso tra via Carlo V d'Asburgo e via Mura San Cataldo); via Mura San Cataldo; via Sant'Andrea (nel tratto stradale compreso tra via Mura San Cataldo ed il barbacane); via Cialdini (nel tratto di stradale tra Piazzetta Garibaldi e via Marina).

5. **DI ISTITUIRE a far data dal 25 maggio 2020 fino al 31 ottobre 2020** la chiusura totale temporanea al traffico veicolare: DIVIETO di TRANSITO (a tutte le categorie di veicoli escluso i veicoli a servizio dei portatori di handicap titolari del parcheggio riservato nell'area) dalle ore 20,00 alle ore 06,00 o ai sensi dell'Art. 43 del vigente Codice della Strada, della/e strada/e denominata/e : via Carlo V d'Asburgo; p.za Castello (nel tratto stradale compreso tra via Carlo V d'Asburgo e via Mura San Cataldo); via Mura San Cataldo; via Sant'Andrea (nel tratto stradale compreso tra via Mura San Cataldo ed il barbacane); via Cialdini (nel tratto stradale tra Piazzetta Garibaldi e via Marina) .

6. **DI DEMANDARE** al Dirigente del settore sviluppo economico produttivo, al dirigente dell'Area programmazione economica-tributi ed entrate e al Dirigente polizia locale e protezione civile di adottare, per quanto di propria competenza, gli atti consequenziali per dare attuazione alla presente deliberazione

Successivamente, in relazione all'urgenza di procedere, previa apposita separata votazione unanime, palesemente effettuata:

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - comma 4 - del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 211**

Ufficio Proponente: **Servizio attività produttive - SUAP - Ufficio Agricoltura**

Oggetto: **STATO DI EMERGENZA DA COVID 19. ATTO DI INDIRIZZO PER DISCIPLINARE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER I DEHORS FINO AL 31 10 2020**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio attività produttive - SUAP - Ufficio Agricoltura)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/05/2020

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Santa Scommegna

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/05/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Nigro Michelangelo

IL SINDACO

Cannito Cosimo Damiano

IL SEGRETARIO GENERALE

Carlucci Domenico
(firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

carlucci domenico;1;83387620741026440608084619987600520018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata pubblicata all'albo pretorio informatico del Comune oggi 23/05/2020 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Contestualmente alla pubblicazione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nell'elenco trasmesso ai consiglieri Capo Gruppo in conformità all'art.125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Addì 23/05/2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Deluca Giuseppe Michele

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Giuseppe Michele Deluca;1;7233612